



MISURE ANTICRISI

"Grazie al sindacato sostenute le buste paga.
Ma occorrono più forti ammortizzatori"

La Cisl valuta il *decreto anticrisi del Governo* come una utile opportunità, in quanto presenta un'insieme di interventi che, pur nei vincoli stretti del bilancio pubblico, vanno nella giusta direzione per:

- Incrementare le risorse per gli ammortizzatori sociali, allargando anche ai lavoratori precari ed ai settori non coperti (artigianato- servizi)
- Dare un sostegno economico ai pensionati ed ai lavoratori, in particolare alle famiglie monoreddito con figli e persone non autosufficienti a carico.
- Detassare i salari di produttività, elevando il tetto di reddito a 35,000 euro, allargando anche ai settori pubblici della sicurezza, difesa e soccorso.
- Contenere i costi dei mutui e delle tariffe.
- Velocizzare i tempi degli investimenti pubblici per le infrastrutture, a partire dalla grave situazione dell'edilizia scolastica e delle reti materiali ed immateriali.
- Sostenere l'economia reale e l'attività delle imprese.

Sono state impegnate risorse aggiuntive, rispetto alla Legge Finanziaria pari a 6,3 miliardi di euro in prevalenza a sostegno dei redditi di pensionati e lavoratori, come la Cisl da molti mesi richiedeva,

La Cisl ora è impegnata affinché nel corso del dibattito parlamentare e mediante un confronto con le parti sociali i provvedimenti assunti vengano migliorati.

In particolare vanno resi strutturali, oltre il 2009, gli interventi sui redditi di pensionati e lavoratori.

Va realizzata, nel 2009, una riforma fiscale a favore dei redditi medio bassi e di contrasto forte dell'evasione fiscale.

Sui redditi va attivato un vero e proprio confronto di legislatura per rafforzare i redditi di pensionati e lavoratori, anche in rapporto allo sviluppo e alla crescita del paese.

Vanno individuate se necessarie ulteriori risorse per gli ammortizzatori sociali, per garantire il sostegno al reddito a tutti i lavoratori in tutto il paese di fronte alla gravità della crisi.

Va resa effettiva e maggiormente efficace la politica per lo sviluppo, attraverso una cabina di regia con le parti sociali a livello nazionale e territoriale per rilanciare gli investimenti in infrastrutture, innovazione ricerca, politiche energetiche e ambientali, in tutto il paese con particolare attenzione al rilancio del mezzogiorno.

In allegato vi trasmettiamo una sintesi del
DECRETO ANTI-CRISI Decreto Legge n.185 del 29/11/2008



**MISURE
NAZIONALI
per il SOSTEGNO
alle FAMIGLIE
e ai PENSIONATI
al LAVORO e
all'OCCUPAZIONE**

MISURE NAZIONALI

PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AI PENSIONATI, AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE.

ABC DECRETO ANTI-CRISI

Decreto Legge n.185 del 29/11/2008

ACCERTAMENTI (ARTICOLO 27 COMMI 1-20).

La disposizione si applica agli avvisi emessi dagli uffici dal 1° gennaio 2009 e riguarda la nuova adesione agli inviti al contraddittorio comunicato dal fisco. La nuova comunicazione riporta le imposte e le sanzioni "potenzialmente" dovute. L'istituto è alternativo a quello introdotto con la manovra d'estate per i processi verbali di constatazione.

In particolare la possibilità di aderire al contraddittorio prevede che il contribuente possa farlo direttamente versando imposta e sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo e provvede alla comunicazione entro 15 giorni precedenti la data di comparizione. Previsto anche il pagamento rateale con interesse calcolato a partire dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Nel caso degli studi di settore, per gli anni dal 2006 e successivi gli accertamenti possono essere effettuati se l'ammontare delle attività non dichiarate, per un massimo di 50 mila euro, sia pari al 40% dei ricavi o dei compensi.

ADEGUAMENTO EUROPEO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OPA (ARTICOLO 13 COMMI 1-3).

Meno stringenti i vincoli imposti per le Offerte Pubbliche di Acquisto grazie alla decisione facoltativa lasciata alla scelta statutaria delle società quotate in merito alla possibilità di difendersi per una società sotto scalata; sparisce il minimo del 30% di quote azionarie da parte delle assemblee dei soci per esprimersi. Non è più previsto che l'approvazione di misure idonee a contrastare l'offerta venga approvata da assemblea straordinaria

AUTOSTRADE E INFRASTRUTTURE (ARTICOLO 3, COMMI 1-8).

Gli aumenti tariffari delle autostrade non saranno applicati fino al 30 Aprile 2009 e decorreranno da maggio.

Le società concessionarie potranno concordare con il concedente la semplificazione del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio, attraverso una percentuale fissa dell'inflazione reale per tutta la durata della concessione, in virtù degli investimenti già previsti e dai nuovi individuati da direttiva n.39 del 15/6/2007 deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe).

Entro il 30 aprile 2009 sarà approvato un decreto del Governo che prevede un piano organico di azioni (presentato dal ministero delle Infrastrutture entro il 28 febbraio) per accelerare i piani di investimento dell'intero comparto autostradale.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (ARTICOLO 1 COMMI 1-23).

E' un beneficio limitato al solo anno 2009 ed è vincolato alla tipologia di reddito e al numero di componenti del nucleo familiare riferiti all'anno d'imposta 2008.

Si tratta di un bonus che va da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 euro che sarà distribuito, in base al reddito del nucleo familiare, a soggetti residenti titolari di redditi da lavoro dipendente, pensione, assimilati a lavoro dipendente, assegni periodici, lavoro autonomo non abituale (solo del coniuge o familiari a carico) e redditi fondiari non superiori a 2500 euro.

Viene corrisposto ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali. Il reddito complessivo cui fare riferimento può essere relativo al 2007 o al 2008.

Gli importi :

- 200 euro per unico componente il nucleo, pensionato e reddito fino a 15000 €;
- 300 euro per due componenti il nucleo e reddito fino a 17000 €;
- 450 euro per tre componenti e reddito fino a 17000 €;
- 500 euro per quattro componenti e reddito fino a 20000 €;
- 600 euro per cinque componenti e reddito fino a 20000 €;
- 1000 euro per nuclei oltre i cinque componenti e reddito fino a 22000 €;
- 1000 euro per nuclei con portatori di handicap e reddito fino a 35000 €.

In riferimento ai redditi, il bonus verrà erogato dai sostituti d'imposta e dagli enti pensionistici a seguito di richiesta effettuata entro il 31 gennaio 2009 con un modello da approvare da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il bonus verrà corrisposto nei mesi di febbraio e marzo 2009. I sostituti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le richieste ricevute e il contributo erogato.

Per i redditi riferiti all'anno d'imposta 2008, la domanda potrà essere presentata entro il 30 marzo 2009 con le stesse modalità e in tal caso il bonus verrà erogato nei mesi di aprile, maggio 2009 oppure tramite Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009, per chi non ha sostituito d'imposta.

In alternativa può essere richiesto tramite la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008. Per tale intervento è istituito un Fondo di 2,4 miliardi di euro, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal decreto (allineamento agli Ias, i criteri contabili applicati a banche e società quotate, cioè allineamento dei valori fiscali a quelli iscritti a bilancio).

BLOCCO E RIDUZIONE DELLE TARIFFE (ARTICOLO 3, COMMI 1, 2, 8-13).

A beneficio di persone fisiche e imprese, per il 2009, viene bloccato ogni adeguamento in relazione al tasso d'inflazione di diritti, contributi e tariffe per i settori autostradali, energia elettrica e del gas, ad eccezione del servizio idrico

Dal primo gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica, avranno diritto anche allo sconto sulla bolletta del gas. Spetta a famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma

differenziata per zone climatiche (tre macro-aree definite dall'autorità per l'energia elettrica e il gas) e in base al numero dei componenti del nucleo familiare, con uno sconto indicativo del 15%.

La copertura finanziaria è assicurata, nelle regioni a statuto ordinario, dalle risorse stanziare e dall'adeguamento di tariffe a carico di utenze non domestiche, nel caso non risultino sufficienti.

Il mercato dell'energia elettrica e del gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, viene così disciplinato:

- il prezzo dell'energia è determinato in base ai prezzi di vendita offerti, con precedenza a quelli più bassi offerti, fino a concorrenza della domanda;
- l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può intervenire temporaneamente nelle zone dove non vi sia sufficiente offerta o concorrenza,
- viene adottata ogni misura che favorisca la concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

Il mancato rispetto dei termini verrà regolamentato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

CONTROLLO PER ASSICURARE LA TRASPARENZA E LA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI (ARTICOLO 29 COMMI 1-11).

Il monitoraggio si applica a tutti i crediti d'imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto; in particolare al credito d'imposta per attività di ricerca e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che vengono riconfermate.

I soggetti interessati dovranno inoltrare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un apposito formulario approvato dall'Agenzia stessa che avrà valore di prenotazione per l'accesso alla fruizione del credito d'imposta. L'agenzia delle entrate comunicherà ai soggetti interessati i dati contenuti nei formulari. La trasmissione telematica dei formulari può essere effettuata attraverso intermediari.

Per le spese sostenute nei tre anni a partire dal 2008, i contribuenti inviano apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa (82,7 milioni di euro per il 2009, 185,9 milioni di euro per il 2010 e 314,8 milioni di euro per il 2011). I contribuenti che per le spese sostenute nel 2008 non presentano istanza o ricevono il diniego in merito alla spettanza delle detrazioni, beneficiano della detrazione del 36% per un importo massimo di 48000 euro da ripartire in 10 anni.

CONTROLLO SUI CIRCOLI PRIVATI (ARTICOLO 30 COMMI 1-5).

I corrispettivi, le quote e i contributi non devono considerarsi imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti e che trasmettano in via telematica i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, con modello da approvare entro il 31 gennaio 2009, nei tempi e modalità che daranno definite.

L'obbligo della trasmissione coinvolge anche le società sportive dilettantistiche.

DEDUZIONE IRAP DALL'IRES (ARTICOLO 6 COMMI 1-4).

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 è possibile dedurre un importo pari al 10% dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi

passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Per i periodi d'imposta antecedenti il 31 ottobre 2008, per i quali è stata presentata istanza di rimborso, i contribuenti hanno diritto al rimborso fino al massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza e per la quota riferita agli interessi e alle spese per il personale. Per i contribuenti che non hanno presentato istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentarla telematicamente all'Agenzia delle entrate. Il limite di spesa previsto per tali rimborsi è di 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni per il 2010 e 400 milioni per il 2011. Prevista l'integrazione delle risorse per il rimborso di tutte le istanze tramite provvedimenti legislativi.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate stabilirà modalità e disposizioni per la presentazione delle istanze.

DETASSAZIONE DEI MICRPROGETTI DI ARREDO URBANO O DI INTERESSE LOCALE (ARTICOLO 23 COMMI 1-5).

Gruppi di cittadini possono avanzare proposte operative all'ente locale territoriale competente per realizzare opere di interesse locale e senza onere di spesa per l'ente. L'ente locale provvede fornendo prescrizioni e assistenza. Se entro due mesi dalla proposta, l'ente non ha provveduto a rispondere, si può considerare approvata e autorizzata e le opere devono iniziare entro 6 mesi ed essere completate entro 24 mesi dall'inizio lavori. I lavori effettuati su immobili vincolati a tutela storico-artistica o paesaggistico- ambientale sono subordinati al rilascio dei permessi da parte degli enti competenti. La spesa sostenuta per la proposta e la realizzazione delle opere è ammessa in detrazione del 36%

DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ (ARTICOLO 5 COMMA 1).

Prorogata al 31 dicembre 2009 la disposizione sperimentale relativa all'incremento della produttività (premi e incentivi) nel settore privato, per redditi fino a 35000 euro annui e nel limite complessivo di 6000 euro lordi.

DETASSAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO (ARTICOLO 4 COMMA 5).

Per il 2009, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35000 euro nel 2008 è prevista, in via sperimentale una riduzione Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Le modalità applicative e la riduzione saranno definite con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro della pubblica amministrazione e Ministro dell'economia. Il limite di spesa fissato è di 60 milioni di euro. Sono interessate circa 500 mila persone.

ENTRATA IN VIGORE (ARTICOLO 35).

Il decreto entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 28 COMMI 1 E 2).

Le pubbliche amministrazioni incassano le fidejussioni acquisite a garanzia dei propri crediti superiori a 250 milioni di euro.

Dovrà essere notificato al garante l'invito a versare l'importo garantito entro 30 giorni, o nel termine eventualmente stabilito. In caso di inadempimento del garante, le

somme si iscrivono a ruolo. I dipendenti pubblici che non applicano le disposizioni sono soggetti al giudizio di fronte alla Corte dei conti.

ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ARTICOLO 22 COMMI 1-3)

Il risparmio postale potrà essere utilizzato dalla Cassa depositi e prestiti per finanziare direttamente le operazioni di interesse pubblico e le infrastrutture. La condizione è che siano promossi da Enti locali e Regioni, che l'investimento non sia a fondo perduto e che la Cassa possa applicare le condizioni di mercato. Finora la gestione separata alimentata dai libretti di risparmio, i buoni fruttiferi postali era utilizzata per finanziare opere infrastrutturali di interesse pubblico generale, ora la separazione viene superata e può finanziare opere di interesse pubblico promosse a livello locale. A fronte di tale modifica verrà variato lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

Le nuove operazioni finanziate con il risparmio postale dovranno assicurare una sostenibilità economico finanziaria, inoltre per le nuove operazioni promosse dagli enti si terrà conto del merito del debitore. Il Ministro dell'economia dovrà stabilire i criteri di individuazione delle opere.

FERROVIE (ARTICOLO 25 COMMI 1-5)

Istituito un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato Spa con 960 milioni di euro per il 2009; con decreto dei Ministri dell'economia e delle infrastrutture saranno definite modalità e tempi di erogazione delle risorse nonché le ripartizioni del fondo. Inoltre, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ogni anno dal 2009 al 2011, per garantire i servizi ferroviari di trasporto pubblico necessari e perchè non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula di nuovi contratti di servizio.

Il finanziamento deriva dal fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) e gli investimenti dovranno riguardare per il 15% il Nord e per l'85% il Sud.

FINANZIAMENTO LEGGE OBIETTIVO (ARTICOLO 21 COMMI 1-3).

Autorizzata la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per la prosecuzione di interventi di realizzazione di opere di preminente interesse nazionale.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO SPECULATIVI (ARTICOLO 14 COMMA 6).

Per salvaguardare l'interesse dei partecipanti, il regolamento può prevedere che fino al 31 dicembre 2009 la sospensione delle richieste di rimborso superiori al 15% del valore complessivo netto del fondo. Nel caso eccezionale in cui la cessione di liquidità del fondo a fronte delle richieste di rimborso, sia contrario all'interesse dei partecipanti, si può disporre la scissione del fondo con trasferimento delle attività in un nuovo fondo chiuso nel quale ogni partecipante ha lo stesso numero di quote di quello precedente. Sono eliminati i limiti massimi al numero dei partecipanti ad un fondo speculativo.

FONDO PER I COMUNI DI CONFINE (ARTICOLO 33 COMMI 1-3).

Incrementato il fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di ulteriori 25 milioni di euro per ogni anno dal 2009 al 2010 e di 30 milioni per il 2011.

Le modalità di erogazione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia; le Autonomie locali e il Dipartimento per gli affari regionali provvedono a finanziare direttamente i comuni interessati.

INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI SCIENTIFICI RESIDENTI ALL'ESTERO (ARTICOLO 17 COMMI 1 E 2).

Viene esteso il credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia su incarico di committenti esteri. Il reddito di lavoro dipendente o autonomo di docenti o ricercatori residenti all'estero, che vengano a svolgere attività di ricerca e trasferiscano la residenza in Italia, sono imponibili per il 10% e non concorrono a formare valore ai fini Irap. L'incentivo si applica a partire dal periodo d'imposta corrispondente al trasferimento di residenza e nei due periodi d'imposta successivi.

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (ARTICOLO 34 COMMI 1-5).

Per il personale delle amministrazioni dello Stato è disposta l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, con lo stipendio di dicembre e in unica soluzione, se non già corrisposta.

E' riferita al primo anno del biennio 2008-2009 ed è prevista anche per destinatari di procedure negoziali. Costituisce anticipazione dei benefici da definire in sede contrattuale a seguito approvazione della Finanziaria 2009.

Per tale applicazione (comprensiva di oneri contributivi e Irap) vengono quantificati 257 milioni di euro.

Le amministrazioni pubbliche non statali possono far fronte con oneri a carico dei bilanci. L'indennità non si eroga ai dipendenti il cui trattamento è determinato da disposizioni di legge.

IVA (ARTICOLO 7 COMMI 1 E 2).

In via sperimentale, dal 2009 al 2011, l'obbligo del versamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) slitta dal momento dell'emissione della fattura a quello dell'incasso.

Tale disposizione non si applica ad operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta o rivolte a committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

La fattura dovrà riportare l'annotazione che l'imposta è ad esigibilità differita e la relativa norma. In assenza di tali annotazioni, l'Iva sarà versata con le modalità consuete. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Comunità europea. Successivamente con decreto del Ministro dell'economia verrà stabilito il volume d'affari dei contribuenti coinvolti e le modalità attuative.

IVA SERVIZI TELEVISIVI E MATERIALE PORNOGRAFICO (ARTICOLO 31 COMMI 1-3).

Prevista l'abolizione dell'Iva agevolata al 10% per le pay tv satellitare e via internet e il passaggio al 20% ordinario. Introdotta un'imposta supplementare del 25% su ogni introito derivante da contenuti a luci rosse o pornografico (giornali, supporti integrativi, opere teatrali, cinematografiche, audiovisivi o multimediali).

LAVORI SOCIALMENTE UTILI SCUOLA (ARTICOLO 35 COMMA 1).

Autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il 2009 per la proroga di attività socialmente utili.

MUTUI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (ARTICOLO 2, COMMI 1-5).

Per le rate da corrispondere nel 2009 relative a mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anche rinegoziati, il tasso variabile non potrà superare il 4%. In caso di superamento, il governo si accollerà il debito differenziale, attraverso modalità definite dall'Agenzia delle Entrate.

Tale disposizione non si applica nel caso di condizioni contrattuali più favorevoli.

I mutui in oggetto sono esclusivamente quelli sottoscritti da persone fisiche e relativi ad immobili non di lusso (sono escluse le abitazioni di categoria A1, A8 e A9).

Per i mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2009, il tasso base di riferimento che le banche applicheranno sarà il tasso ufficiale di sconto della Banca Centrale Europea.

Sono previste sanzioni per gli istituti che non osserveranno le disposizioni del presente decreto e le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Tale intervento è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal decreto .

OBBLIGAZIONI BANCARIE SOTTOSCRITTE DAL TESORO (ARTICOLO 12 COMMI 1-13).

Prevista l'introduzione di un meccanismo di finanziamento dell'economia attraverso strumenti bancari sottoscritti dal Tesoro, su specifica richiesta delle banche interessate. L'obiettivo è quello di assicurare un flusso di finanziamenti all'economia.

Gli strumenti finanziari possono essere convertibili in azioni ordinarie con facoltà di rimborso o riscatto e la remunerazione dipenderà dalla disponibilità degli utili.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari è vincolata alla valutazione della Banca d'Italia in base alle condizioni economiche. La sottoscrizione da parte delle banche è vincolata all'impegno di assicurare a piccole e medie imprese e famiglie l'accesso al credito, nonché all'adozione di un codice etico (contenente anche politiche di remunerazione dei vertici aziendali) che sarà trasmesso al Parlamento.

Le risorse necessarie per finanziarie le operazioni sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante:

- riduzione di spesa di ciascun ministero;
- utilizzo temporaneo di disponibilità esistenti su contabilità speciali;
- emissioni di titoli di debito pubblico.

Le modalità, i criteri, e le condizioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari saranno definite con decreto del ministro dell'economia, entro 30 giorni.

PARTECIPAZIONE DELL'INDUSTRIA NELLE BANCHE (ARTICOLO 14 COMMI 1 E 2).

La norma attua la direttiva europea che elimina il tetto del 15% per l'investimento delle imprese nelle banche. L'autorizzazione deve essere comunque rilasciata dalla Banca d'Italia dopo aver accertato la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni e specifica nel settore finanziario.

POSTA ELETTRONICA PER IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 16 COMMI 6-12)

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Quelle iscritte hanno 3 anni di tempo per farlo. I professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti dallo Stato, devono comunicare agli ordini e ai collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto. Ordini e collegi pubblicheranno in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi

degli iscritti con indirizzo di posta elettronica certificata. Le amministrazioni pubbliche istituiranno un indirizzo di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede a pubblicare un elenco consultabile in via telematica. La consultazione dei singoli indirizzi avviene liberamente e senza oneri. Il decreto prevede che «le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto gli originali da cui sono tratte» purché la loro conformità all'originale sia assicurata da chi lo detiene mediante firma digitale.

POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO O DISOCCUPAZIONE (ARTICOLO 19 COMMI 1-18).

Chi perde il lavoro può contare su un Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nel quale confluisce anche il Fondo per gli ammortizzatori in deroga. Al Fondo per l'occupazione sono destinati 289 milioni di euro nel 2009, 304 milioni nel 2010 e 2011 e 54 milioni nel 2012.

L'accesso è previsto per:

- istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro per lavoratori dipendenti,
- il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni familiari,
- l'indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali fino al massimo di 90 giorni di indennità nell'anno solare,
- l'indennità di disoccupazione per lavoratori dipendenti di imprese artigiane o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese artigiane sospesi per crisi aziendali o occupazionali fino ad un massimo di 90 giorni di indennità nell'anno solare,
- indennità di disoccupazione per i lavoratori con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio fino al massimo di 90 giornate. E' applicata in via sperimentale dal 2009 al 2011.

Il datore di lavoro dovrà comunicare l'elenco dei lavoratori interessati, la data di sospensione del lavoro e le motivazioni, all'Inps e al centro per l'impiego.

In via sperimentale, dal 2009 al 2011, viene riconosciuto ai collaboratori coordinati e continuativi l'importo pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente purché:

- avessero un unico committente,
- abbiano percepito nell'anno precedente, reddito superiore a 5000 euro e siano accreditati alla gestione separata dell'Inps per almeno 3 mensilità;
- nell'anno in corso siano accreditati alla gestione separata dell'Inps per almeno 3 mensilità;
- operino in zone o in settori in stato di crisi;
- non risultino accreditati almeno due mesi presso la gestione separata.

Con decreto del ministro del lavoro e del ministro dell'economia sono definite le modalità di applicazione e le procedure di comunicazione all'Inps ai fini del monitoraggio.

Gli enti bilaterali erogano la quota integrativa (nella misura del 20%) fino a concorrenza delle risorse disponibili, i contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative stabiliscono le risorse minime e i

fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi in deroga. Previste risorse anche per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale. L'erogazione dei trattamenti è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori di patto di servizio presso i centri per l'impiego. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per proroghe successive; per proroghe successive alla seconda è vincolante la frequenza a programmi di reimpiego.

Per il 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti di imprese aventi attività commerciali con più di 50 dipendenti, di agenzie di viaggio, operatori turistici e imprese di vigilanza. Prevista per l'anno 2009, un'indennità pari al massimo dell'integrazione salariale straordinaria, contribuzione figurativa e assegni familiari ai lavoratori portuali che prestano attività temporanea.

POTENZIAMENTO FINANZIARIO CONFIDI (ARTICOLO 11 COMMI 1-5).

Vengono destinate risorse al rifinanziamento del Fondo di garanzia, con un limite di 450 milioni di euro (le risorse saranno verificate e limitate in base all'indebitamento netto per ciascun anno). Il fondo è destinato a:

- imprese artigiane (nuova estensione);
- piccole e medie imprese
- interventi di controgaranzia del fondo a favore dei Confidi (il 30% delle somme)

Lo Stato assicura interventi di garanzia, quale ultima istanza, con modalità che saranno definite da un decreto del ministro dell'economia nei limiti delle risorse destinate.

Le banche, le regioni e altri organismi (anche la Sace spa) potranno incrementare il fondo secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro dello sviluppo economico.

Le organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane faranno parte dell'organo competente alla concessione delle garanzie.

PRESTITO NEONATI (ARTICOLO 4 COMMA 1).

Viene istituito un Fondo di credito per i nuovi nati o adottati nel 2009, di 25 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

E' finalizzato a rilasciare garanzie dirette e fidejussorie a banche e intermediari finanziari ed è alimentato tramite risorse del Fondo per le politiche della famiglia (L.248/06 art.19 c.1 e L.296/06 art.1 c.1250)

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia stabilirà i criteri e le modalità organizzative del fondo nonché gli accessi. E' previsto un tasso agevolato del 4% per cinque anni e prestiti fino a 5000 euro a nascita.

PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ TIRRENIA (ARTICOLO 26 COMMI 1-3).

Autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ogni anno dal 2009 al 2011, per la privatizzazione della Società di Navigazione Tirrenia Spa e la stipula di convenzioni. La spesa attinge al fondo per le aree sottosviluppate, per la quota riservata alla realizzazione di infrastrutture.

RECUPERO DI AIUTI ILLEGITIMI (ARTICOLO 24 COMMI 1-5).

L'Agenzia delle entrate provvederà al recupero delle imposte non versate e relativi interessi per effetto dell'esenzione fiscale prevista per società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria ed esercenti servizi pubblici locali. Tale disposizione attua la decisione della Commissione europea.

L'Agenzia delle entrate provvederà alla notifica degli avvisi di accertamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto per il recupero delle somme. Non si applicano sanzioni e non è possibile richiedere la rateazione del pagamento o la sospensione amministrativa.

REVISIONE "CONGIUNTURALE" DEGLI STUDI DI SETTORE (ARTICOLO 8 COMMA 1).

Tenuto conto della crisi economica e dei mercati, per alcune aree territoriali e settori, gli studi di settore possono essere integrati e tener conto dei dati della contabilità nazionale, dell'analisi economica effettuata da enti specializzati e dagli osservatori regionali.

Si rimane in attesa del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le modalità dell'integrazione.

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARI DI VALORI CONTABILI (ARTICOLO 15 COMMI 1-23).

Le società di capitali e di persone con bilanci Ias possono riallineare ai fini dell'Ires, Irap e addizionali le divergenze con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevanti in bilancio ed esistenti fino al 2007 e generate dal Dlgs 38/05.

Può essere applicato sulla totalità delle differenze positive e negative e l'opzione viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, la somma delle differenze sarà assoggettata a tassazione ordinaria. L'imposta sarà versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo relativo all'esercizio successivo al 31 dicembre 2007. In alternativa, il riallineamento può essere effettuato riguardo a singole voci e, in tal caso, ciascun saldo oggetto di riallineamento è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 16% e sarà versata in unica soluzione. Se il disallineamento è generato da deduzioni extracontabili e dalle regole di neutralità del Dlgs 35/05, è possibile versare l'imposta sostitutiva prevista dalla Finanziaria 2008.

Vengono applicate le norme in materia di liquidazione, accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Le società di capitali e persone che non applicano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i valori contabili dei beni immobili iscritti in bilancio al 31 dicembre 2007. La rivalutazione si effettua nel bilancio dell'esercizio successivo e il maggior valore si iscrive in una riserva in sospensione d'imposta. La rivalutazione ha effetti contabili e fiscali attraverso il versamento in unica soluzione entro il 16/09/2009, di un'imposta sostitutiva del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% per quelli non ammortizzabili. E' prevista la possibilità di rateazione triennale con interesse del 3%.

RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER FORMAZIONE E OCCUPAZIONE E PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (ARTICOLO 18 COMMI 1-4).

In considerazione della crisi economica e ferma la distribuzione territoriale, c'è una riassegnazione delle risorse nazionali disponibili del fondo aree sottoutilizzate per formazione e occupazione per interventi infrastrutturali, con priorità alla messa in sicurezza delle scuole, all'edilizia scolastica e carceraria, alle opere di risanamento

ambientale, anche di natura infrastrutturale, alla bonifica di siti, alle infrastrutture museali e archeologiche e all'innovazione tecnologica.

RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE (ARTICOLO 16 COMMI 1-5).

Rideterminate al ribasso le sanzioni dovute per ravvedimento operoso:

- un dodicesimo del minimo per omesso o parziale versamento e se eseguito entro 30 giorni;
- un decimo del minimo per omessi versamenti e altre violazioni e se eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- un dodicesimo del minimo in caso di omessa dichiarazione nei 90 giorni.

Le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso si possono applicare anche per l'adempimento dell'acconto di novembre.

RISCOSSIONE (ARTICOLO 32 COMMI 1-7).

Cambia il sistema degli aggi agli agenti di riscossione: si arriva al 10% in misura fissa, variabile del 2% con decreto del Ministro dell'economia. Invariata la quota che i contribuenti devono pagare entro il sessantesimo giorno.

Per chi non ha completato le rate del condono la riscossione è più severa: possibile l'esproprio dell'immobile se il debito supera i 5.000 euro senza preventiva iscrizione di ipoteca. Infatti se oltre i 60 giorni il contribuente non salda la rata di condono notificata in cartella, il concessionario può accedere ai conti presenti in anagrafe tributaria. Riconosciuti 50 milioni di euro ad Equitalia spa per l'adeguamento delle strutture in virtù dell'ampliamento delle competenze assegnate.

Modificate le disposizioni della legge fallimentare per quanto riguarda la transazione fiscale, dove vengono escluse le somme relative a tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea

RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRES E IRAP(ARTICOLO 10 COMMI 1-3).

E' ridotto del 3% l'acconto dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) da versare per il periodo d'imposta in corso.

Ai contribuenti che avessero già versato l'acconto compete un credito d'imposta corrispondente alla riduzione prevista.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite modalità e termini per il versamento dell'importo residuo.

RIMBORSI FISCALI IVA ULTRADECENNALI (ARTICOLO 8 COMMA 1 E 2).

Sbloccate le risorse necessarie per effettuare i rimborsi Iva richiesti da oltre dieci anni, e prevista l'erogazione ai contribuenti.

VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 9 COMMA 3).

Attraverso le garanzie prestate da Sace spa e dalle imprese di assicurazione, viene agevolata la riscossione dei crediti da parte di fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro dell'economia verranno definite le modalità.

VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE DI PROGETTI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (ARTICOLO 20 COMMI 1-10).

Individuate norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti che fanno capo al piano strategico nazionale al fine di assistere la spesa per investimenti, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi di pubblica utilità prioritari per le implicazioni occupazionali e sociali.

Seguirà decreto che individua la tipologia degli interventi a carattere nazionale; per gli interventi regionali si fa riferimento ai decreti emanati dalle giunte regionali. Commissari straordinari vigileranno sui tempi, sull'espletamento della procedura e sulla stipula dei contratti. Il compenso dei commissari straordinari sarà definito con decreto del Ministro dell'economia e non sarà erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento.

VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (ARTICOLO 4 COMMI 2-4).

I periodi corrispondenti al servizio civile successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili in tutto o in parte a carico dell'interessato, se non coperti da contribuzione. Sono interessati i soggetti iscritti al fondo pensioni e lavoro dipendente, alla gestione separata dei lavoratori autonomi e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione obbligatoria. Il riscatto può essere versato anche in un massimo di 120 rate senza interessi di rateazione. Il Fondo Nazionale del Servizio Civile, dal 1° gennaio 2009 non avrà più alcun obbligo contributivo.

"SOCIAL CARD"

NORMATIVA

- Articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008.
- Decreto interdepartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008.
- Decreto interdepartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 104376 del 9 novembre 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008.

COS'E'

- Una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e del costo delle bollette della luce e del gas.
- La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard.
- Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in corso di studio.
- E' una Carta Acquisti che vale 40 euro al mese.
- Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.
- Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

COM'E'

- La carta, che non è personalizzata e non riporta stampato il nome del beneficiario, non è diversa per formato e caratteristiche dalle comuni carte di credito e di pagamento.



CHI

REQUISITI ANAGRAFICI

- A. Cittadino italiano che abbia compiuto 65 anni;
- B. Famiglie con bambino fino a tre anni;

A. REQUISITI PER CITTADINI ITALIANI CON ETA' SUPERIORE A ANNI 65

- essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e iscritto all'Anagrafe;
- essere un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero nell'anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti;

- avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 € all'anno o di importo inferiore a 8.000 € all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 €;
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena;
- non essere, da solo o insieme al coniuge:
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
 - intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
 - intestatario/i di più di una utenza del gas;
 - proprietario/i di più di un autoveicolo;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
 - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €;

B. REQUISITI PER CITTADINI ITALIANI CON FIGLI DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI (SE SI HANNO DUE FIGLI GLI ACCREDITI DELLA SOCIAL CARD SI SOMMANO)

- età inferiore a 3 anni;
- cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe;
- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 €;
- non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
 - intestatario/i di più di due utenze del gas;
 - proprietario/i di più di due autoveicoli;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
 - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €.

ESCLUSI

- Gli ULTASESSANTACINQUENNI o le FAMIGLIE CON BAMBINO FINO A TRE ANNI CHE NELL'ANNO PRECEDENTE O NEI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA RICHIESTA NON HANNO CONSEGUITO ALCUN REDDITO.

ESEMPI Applicazioni Misure Nazionali per il sostegno alle famiglie e ai pensionati

	Nazionale	Nazionale	Nazionali	Nazionale	Nazionale	Nazionale
	social card	bonus famiglie	blocco e riduzione tariffe	aumento Iva servizi televisivi	prestito neonati	riduzione energia e gas
pensionato solo con meno di 65 anni e reddito complessivo fino a 15.000 euro (solo pensione)	no	no	no	si	no	no
pensionato solo con più di 65 anni e reddito complessivo fino a 6000 euro (solo pensione, no auto, no utenze, no indennità)	si	200 euro	no	si	no	si
pensionato solo con più di 65 anni e reddito complessivo fino a 15.000 euro (solo pensione)	no	200 euro	no	si	no	no
pensionato solo con più di 70 anni e reddito complessivo fino a 15.000 euro (solo pensione, incapiente,)	no	200 euro	no	si	no	no
marito e moglie pensionati con reddito del nucleo fino a 17000 euro (solo pensione)	no	300 euro	no	si	no	si
marito e moglie pensionati con reddito del nucleo fino a 17000 euro (pensione e casa di abitazione)	no	300 euro	no	si	no	no
moglie e marito con 1 figlio appena nato e reddito del nucleo fino a 17.000 (solo lavoro)	no	450 euro	no	si	si	no
moglie e marito con 2 figli e reddito del nucleo fino a 17.000 (solo lavoro)	no	500 euro	no	si	no	si
moglie e marito con 3 figli e reddito del nucleo fino a 17.000 (solo lavoro e incapiente)	si	600 euro	no	si	no	si
moglie e marito con meno di 24 anni con 3 figli e reddito del nucleo fino a 18.000 (solo lavoro e incapiente)	si	600 euro	no	si	no	si
moglie e marito con 3 figli- di cui uno con meno di 3 anni- e reddito del nucleo fino a 25000 (lavoro e abitazione principale)	no	no	no	si	no	no
moglie e marito con 4 figli e reddito del nucleo fino a 20000 (solo lavoro e incapiente)	si	1000 euro	si	si	no	si

